

VERBALE DI ACCORDO

Addì, 31 gennaio 1996

tra

la Confindustria;

l'associazione Sindacale Intersind;

e

la Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali (FNDAI),

premesso

- che, con accordo 8 giugno 1993, venne disposta la temporanea sospensione delle "nuove" iscrizioni al Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali - PREVINDAI, intendendosi per tali quelle dei soggetti che, in ragione della decorrenza dell'iscrizione stessa, sarebbero ricaduti tra i destinatari di cui all'art. 18, comma 8 (prima parte), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;

- che tale temporanea sospensione si era dovuta adottare, come esplicitato nel suindicato accordo, a causa delle ricadute conseguenti al citato D.Lgs n. 124/1993 che avevano alterato essenziali elementi posti a fondamento dell'assetto normativo del Previndai, come definito dall'accordo 3 ottobre 1989 e dalle relative disposizioni statutarie e regolamentari approvate con accordo 31 luglio 1990;

- che il Decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 585, recante disposizioni correttive del predetto Decreto n. 124/1993, non aveva sostanzialmente modificato la disciplina delle forme pensionistiche complementari, non rimuovendo, in particolare, le ricadute sopra richiamate;

- che il permanere di tale situazione normativa e la conseguente perdurante validità delle motivazioni più sopra evidenziate avevano indotto le parti a prorarre detta temporanea sospensione delle "nuove" iscrizioni al Previndai;

- che, ritenendo peraltro ragionevolmente prevedibile - nel quadro del processo per la riconsiderazione del sistema previdenziale - il compimento dell'indispensabile revisione di taluni aspetti essenziali della disciplina legislativa delle forme pensionistiche complementari, le parti stesse convennero, con specifico accordo 27 aprile 1995, di effettuare, non appena emanato il provvedimento di legge per la modifica della predetta disciplina, una valutazione dei provvedimenti assumibili, con particolare riguardo alla sospensione delle

"nuove" iscrizioni al Previdai, nel proposito di pervenire al possibile superamento della sospensione stessa, adottando soluzioni coerenti con le modifiche legislative nel frattempo intervenute in materia;

- che la predetta valutazione si è resa effettuabile solo dopo l'approvazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;

- che, in esito alla valutazione stessa, le parti - pur esprimendo un giudizio di complessiva non adeguatezza delle modifiche legislative introdotte e ribadendo quindi l'impegno a proseguire l'azione, nelle opportune sedi, per l'ulteriore revisione di taluni punti essenziali della disciplina legislativa della previdenza complementare - hanno tuttavia concordato sull'esistenza delle condizioni per il superamento della sospensione in atto delle "nuove" iscrizioni al Previdai, mediante soluzioni coerenti con le intervenute modifiche di legge;

convengono quanto segue

1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono ripristinate - nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del D.Lgs n. 124/1993, per il cui rispetto è demandata al Consiglio di Amministrazione del Fondo l'adozione delle idonee modalità operative - le iscrizioni al Previdai dei soggetti di cui al punto 3) dell'accordo 3 ottobre 1989 e all'art. 4 dello Statuto del Fondo stesso approvato con accordo 31 luglio 1990, rientranti tra i destinatari dell'accordo 8 giugno 1993

Dalla data predetta, si intende pertanto non più operante la temporanea sospensione dell'iscrizione al Fondo dei soggetti di cui sopra, già stabilita con l'accordo citato.

Conseguentemente, la contribuzione dovuta al Fondo a carico delle imprese e dei dirigenti nonché la destinazione ad esso quale contributo di una quota ovvero dell'intero accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto, come più oltre stabilite, decorrono dal 1° gennaio 1996, per i dirigenti di cui al primo comma in servizio alla data medesima ovvero dalla data di nomina o di assunzione per i dirigenti che saranno nominati o assunti successivamente.

2. Per i dirigenti di cui al precedente punto 1., eccettuati quelli di cui ai successivi punti 5. e 6., la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nel seguente ammontare:

a) 1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, da applicarsi fino al limite di L. 155.000.000 annue;

b) 1,10% da applicarsi sulla quota di retribuzione eccedente il limite di cui alla precedente lettera a) (L. 155.000.000 annue) fino ad un massimo di L. 240.000.000 annue.

La contribuzione dovuta al Fondo da ciascun dirigente in servizio, come più sopra individuato, è stabilita in misura pari a quella dovuta dalle imprese ai sensi delle precedenti lettere a) e b) ed è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, con gli stessi criteri e con i medesimi limiti di importo previsti, ai fini della contribuzione aziendale, dalle predette lettere a) e b).

Agli effetti dei precedenti commi, fanno parte della retribuzione globale tutti gli elementi considerati utili, per disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto, con esclusione comunque delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva del preavviso nonché dei compensi e/o indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.

Nel caso di periodi retributivi inferiori all'anno, i predetti limiti di L. 155.000.000 e L. 240.000.000 annue si intendono riproporzionati per dodicesimi, considerando mese intero il periodo retributivo pari o superiore a 15 giorni e trascurando quello inferiore.

Le contribuzioni di cui al primo comma, lettere a) e b), attesa la loro finalità esclusivamente previdenziale, non determinano riflessi ad alcun altro effetto.

3. Sempre con riguardo ai destinatari di cui al precedente punto 1. - e con l'eccezione di quelli considerati ai successivi punti 5. e 6. - è inoltre destinata al Fondo una quota dell'accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto per un ammontare pari a quello della contribuzione a carico dell'impresa e di cui al primo comma del precedente punto 2..

In ogni caso, la quota dell'accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto destinata a concorrere al finanziamento del Fondo, dovrà rispettare quanto previsto dal primo comma del presente punto 3. ed essere, conseguentemente, di ammontare eguale a quello della contribuzione a carico dell'impresa e da essa effettivamente versata al Fondo stesso.

Detta quota è trasferita al Fondo dall'impresa unitamente ai contributi di cui al richiamato punto 2., con la decorrenza, le scadenze e le modalità in atto per il versamento dei contributi stessi, come stabilite dallo Statuto del Fondo.

4. In relazione alla previsione di cui all'art. 8, comma 2, del D.Lgs n. 124/1993, l'utilizzazione della quota, come stabilita al precedente punto 3., dell'accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto ai fini del finanziamento del Fondo comporta, per i destinatari di cui al medesimo precedente punto 3. e a decorrere da data pari a quella della destinazione al Fondo della quota predetta, la riduzione dell'accantonamento stesso in misura eguale a quella della quota trasferita al Fondo.
5. Per i dirigenti che rientrano tra i soggetti di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 124/1993, la contribuzione a carico dell'impresa e da essa dovuta al Fondo è stabilita nell'1% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, da applicarsi entro l'unico limite di L. 155.000.000 annue, ed in pari misura è altresì stabilita la contribuzione dovuta al Fondo dal dirigente. Per quanto non incompatibile con la disciplina di cui al presente comma si applicano le disposizioni del precedente punto 2..

Per i soggetti di cui sopra, si richiamano inoltre le disposizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs n. 124/1993 che comportano la integrale destinazione al Fondo degli accantonamenti annuali per trattamento di fine rapporto, posteriori alla iscrizione dei predetti soggetti al Fondo medesimo.

Ai fini di tale destinazione, l'ammontare dell'accantonamento è corrisposto al Fondo dall'impresa unitamente ai contributi di cui al primo comma del presente punto 5. con le scadenze e modalità, sopra richiamate, in atto per il versamento dei contributi stessi.

Pertanto, ciascun singolo versamento al Fondo, relativo a dirigenti di cui al presente punto 5., comporta, oltre alla corresponsione degli importi contributivi dovuti a carico del dirigente e dell'impresa ai sensi del predetto primo comma, il trasferimento al Fondo stesso della intera quota dell'accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto afferente il periodo cui è riferito il versamento contributivo.

6. Per le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 25, si richiama quanto previsto dall'art. 8, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Con riferimento ai dirigenti in servizio presso tali imprese e che rientrano tra i soggetti individuati dalla suindicata norma di legge, per la contribuzione dovuta al Fondo a carico delle imprese stesse e per quella a carico dei dirigenti si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 5., con trasferimento al Fondo, per il periodo previsto dalla predetta norma di legge e per quello corrispondente a proroghe di essa che dovessero sopravvenire, di una quota dell'accantonamento annuale al trattamento di

fine rapporto di ammontare eguale alla contribuzione a carico dell'impresa e da essa effettivamente versata e con applicazione altresì del precedente punto 4..

7. Con riguardo alla contribuzione convenuta con il presente accordo a carico rispettivamente dell'impresa e del dirigente, le parti si danno reciprocamente atto che il relativo ammontare non può comunque superare i limiti di deducibilità fiscale dei contributi stabiliti dall'art. 13 del D.Lgs n. 124/1993, come modificato ed integrato dalla legge n. 335/1995.

Qualora i predetti limiti dovessero risultare modificati per il sopraggiungere di disposizioni imperative, le parti stesse si riservano di incontrarsi ai fini dell'eventuale adozione di soluzioni coerenti con le modifiche sopravvenute.

8. Per la contribuzione al Fondo relativa ai dirigenti già iscritti al Previdai alla data di entrata in vigore del D.Lgs n. 124/1993 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'accordo 3 ottobre 1989.

Disposizione transitoria

I versamenti al Previdai dei contributi e delle quote dell'accantonamento annuale al trattamento di fine rapporto, stabiliti dal presente accordo e afferenti i primi due trimestri del 1996 verranno effettuati dalle imprese, anche per la contribuzione a carico dei dirigenti alle dipendenze e previa trattenuta sulla loro retribuzione, entro il termine che - in relazione anche ai tempi di acquisizione dei necessari provvedimenti e chiarimenti attesi da parte dei competenti dicasteri - sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo e comunque non oltre la data prevista dal vigente Statuto per i versamenti afferenti il terzo trimestre del 1996.

Ove peraltro ragioni oggettivamente riconducibili alla mancata disponibilità di un affidabile quadro di riferimento non consentissero al Fondo nemmeno il rispetto di tale ultima data, le parti stipulanti il presente accordo si rincontreranno per l'adozione, in tempo utile, degli opportuni provvedimenti.

NOTE A VERBALE

Nel quadro dei poteri conferitigli dal vigente Statuto, il Consiglio di Amministrazione del Fondo provvederà altresì alla messa a punto di proposte ai fini dell'adozione, da parte dell'Organo assembleare, delle opportune modifiche e integrazioni allo Statuto medesimo e al relativo Regolamento, conseguenti anche ai contenuti del presente accordo e alla normativa di legge. Tali integrazioni prevederanno, fra l'altro, con riguardo ai soggetti destinatari dell'art. 7 del D.Lgs n. 124/1993, la facoltà di cui al comma 6, lett. a), dell'articolo stesso.

Le parti, nel confermare i contenuti degli accordi 3 ottobre 1989 e 31 luglio 1990 in quanto non incompatibili con la sopravvenuta normativa di legge e con il presente accordo, dichiarano tuttavia di considerare superato il carattere vincolante della previsione di cui al punto 4) dell'accordo 3 ottobre 1989 e all'art. 16, comma 1, dello Statuto (stipulazione di polizza con imprese di assicurazione).

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

I rappresentanti delle parti stipulanti il presente accordo dichiarano che la riduzione dell'accantonamento annuale per trattamento di fine rapporto in misura limitata a quella corrispondente alla quota trasferita al Fondo, come stabilita dal precedente punto 4., è stata adottata in via eccezionale, anche nel quadro di una specifica valutazione dell'onere contributivo a carico dell'impresa, conseguente al presente accordo, rispetto a quello in atto per i destinatari richiamati al precedente punto 8..

CONFINDUSTRIA

FNDAI

INTERSIND